



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO

PER L'INCENTIVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A

PROGETTI FINANZIATI ATTRAVERSO BANDI COMPETITIVI

NAZIONALI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

Emanato con Decreto Rettorale n. 388 del 31 luglio 2025

Entrato in vigore il 15 settembre 2025



Università
per Stranieri
di Perugia

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Requisiti

Art. 4 Determinazione e ripartizione dei risultati di gestione

Art. 5 Modalità di erogazione del compenso incentivante

Art. 6 Norma Transitoria



Art. 1 – Oggetto e finalità

Al fine di promuovere l'accesso dell'Università per Stranieri di Perugia a fondi competitivi, l'Ateneo, ai sensi della Legge 23.12.1998, n. 448, e ai sensi dell'art.24, comma 6, DLGS 30/03/2001 n.165 e s.m.l., nonché della Legge 04.11.2005, n.230, disciplina con il presente Regolamento un meccanismo di incentivazione alla partecipazione a progetti finanziati con risorse pubbliche o private, a livello nazionale, europeo e internazionale e intende contestualmente offrire la possibilità di utilizzare le economie di gestione per compensi volti ad incentivare anche economicamente il personale, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per compenso incentivante un compenso aggiuntivo riconosciuto al personale, sulla base dell'impegno assunto per attività svolta nell'ambito del progetto;
- per economia di gestione la somma residua presente sulla relativa voce di budget dopo la chiusura del progetto.

Il presente Regolamento si applica alle economie di gestione di progetti i cui fondi siano stati acquisiti sulla base di presentazione di progetti nazionali, europei ed internazionali in risposta a bandi competitivi che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari da Soggetti pubblici o privati. Il presente Regolamento non si applica a progetti di natura commerciale.

Il presente Regolamento si applica al personale dell'Ateneo, professori, ricercatori, al personale tecnico e amministrativo, bibliotecario e CEL che svolgano a diverso titolo attività nell'ambito dei progetti finanziati, secondo quanto previsto nell'art.1, e attribuite secondo i requisiti e le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento. Sono esclusi



dall'applicazione di questo Regolamento i Ricercatori a tempo determinato specificatamente assunti con fondi gravanti direttamente sul progetto.

Art. 3 – Requisiti

I compensi incentivanti di cui al presente Regolamento saranno corrisposti ai soggetti formalmente inseriti nel progetto e in relazione al contributo dato e attestato attraverso specifici documenti predisposti per la rendicontazione (timesheet/datasheet), a valere, secondo quanto indicato all'art. 2, sulle risultanti delle economie di gestione come da rendicontazione del progetto.

I risultati di gestione sono determinati dopo la rendicontazione del progetto e ad avvenuta certificazione della stessa, seguito dell'approvazione da parte degli Organi di controllo preposti.

Art. 4 – Determinazione e ripartizione dei risultati di gestione

Dopo la chiusura del progetto il responsabile scientifico, secondo le modalità meglio definite nel successivo art. 5, propone di destinare in parte o in tutto le economie di gestione dello stesso alle finalità di cui al presente Regolamento. La somma viene ripartita secondo le seguenti percentuali:

- a) il 50% costituisce l'importo lordo ente destinato all'erogazione di compensi incentivanti e sarà corrisposto direttamente dall'Amministrazione Centrale. Il responsabile scientifico propone se destinare tale importo all'incentivo del personale o, diversamente, ad un fondo di ricerca. In quest'ultimo caso, l'importo andrà ad integrare quanto previsto al punto c);
- b) il 20% confluisce nei fondi a disposizione dell'Amministrazione Centrale, che dovrà utilizzarli, per una percentuale non inferiore all'80%, a favore del fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo e dei CEL;
- c) la restante quota del 30% viene destinata alla struttura che ha gestito il progetto ed è così suddivisa: il 25% ad attività di ricerca proposte dal responsabile scientifico del progetto e il 5% ad attività di funzionamento della struttura stessa.



L'importo lordo dipendente erogabile in un anno ai soggetti aventi titolo non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo; il limite è complessivo anche se un soggetto è coinvolto in più progetti chiusi nello stesso anno.

Tali somme sono attribuite annualmente tenendo conto dei criteri adottati nel sistema di misurazione della performance adottato dall'Università per la distribuzione della quota di trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo e dei CEL, collegata alla performance individuale.

La ripartizione dei compensi viene approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 5 – Modalità di erogazione del compenso incentivante

La richiesta di erogazione del compenso incentivante è presentata dal responsabile scientifico del progetto al Magnifico Rettore per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, ovvero alla Struttura competente per i progetti gestiti da Strutture decentrate, entro il termine massimo di 12 mesi dall'accertamento in bilancio delle risultanze della rendicontazione. In assenza di tale richiesta si intende che le economie derivanti dalle risultanze della rendicontazione, tranne la quota del 20% che confluisce nei fondi a disposizione dell'Amministrazione, saranno totalmente destinate a favore di future attività istituzionali, stabilite dal Responsabile della struttura competente.

Nella richiesta di erogazione del compenso, il Responsabile scientifico propone la ripartizione delle economie di gestione nel rispetto delle percentuali di cui ai precedenti articoli, individuando i soggetti di cui all'art. 2, a cui corrispondere il compenso. L'erogazione dei compensi viene disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della struttura che ha gestito il progetto e previo parere del Senato Accademico. Il compenso è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, fermi restando i limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni. Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali sia a carico del dipendente sia dell'ente.



Art.6 – Norma Transitoria

Il meccanismo di incentivazione si applica a tutti i progetti oggetto del presente Regolamento che siano in corso (o ammessi al finanziamento) alla data della sua entrata in vigore, nonché a quelli per i quali l'accertamento in bilancio delle risultanze della rendicontazione sia avvenuto nei precedenti 12 mesi, a seguito dell'avvenuta ricognizione approvata dagli Organi competenti in materia e non utilizzate a favore di altre voci di bilancio.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.